

Le entrate. Trattamento economico dei consiglieri regionali.

Il trattamento economico del consigliere regionale si compone di diverse voci: l'indennità, la diaria e i rimborsi e ha come riferimento gli analoghi istituti previsti per i parlamentari.

Indennità consiliare

L'indennità, prevista dallo Statuto sardo nell'art. 26, è determinata in base alla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2. È fissata in misura non superiore all'80 per cento della corrispondente indennità parlamentare stabilita dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Dal 1° gennaio 2006 l'indennità è stata ridotta del 10% e non ha subito ulteriori variazioni.

L'indennità è corrisposta per 12 mensilità, ciascuna pari a 4.062,23 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 627,31), della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.404,44), dell'addizionale regionale all'Irpef (€ 81,79) e della ritenuta fiscale (€ 3.187,14).

Diaria

Viene riconosciuta, a titolo di rimborso spese di soggiorno a Cagliari, sempre sulla base della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2.

La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 154,94 euro per ogni giorno di assenza del consigliere dalle sedute dell'Assemblea e di 129,11 euro per ogni seduta delle Commissioni.

La diaria è integrata del 30 per cento per i consiglieri regionali la cui abitazione sia situata ad oltre 35 chilometri da Cagliari (€ 1.200).

Rimborso forfetario delle spese sostenute per spese di segreteria e rappresentanza per mantenere il rapporto tra eletto ed elettori

A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al consigliere è attribuita una somma mensile di 3.352,00 euro. La misura del rimborso è determinata sulla base della citata legge regionale n. 2 del 1966.

Contributo per spese di documentazione, aggiornamento, stampa e strumentazioni tecnologiche

Al consigliere regionale compete un rimborso forfetario annuo, erogato in tre quote, di 9.362,91 euro per spese di documentazione, aggiornamento, stampa e strumentazioni tecnologiche.

Il Consiglio non fornisce ai consiglieri fax, computer, stampanti, quotidiani, riviste, libri od altro.

Spese di viaggio

I consiglieri regionali e gli ex consiglieri non usufruiscono di rimborsi per biglietti di viaggio in Italia e in Europa (misura adottata nella XIII Legislatura).

Spese telefoniche

Ai consiglieri non è riconosciuto alcun rimborso per spese telefoniche. Il Consiglio non fornisce ai consiglieri telefoni cellulari.

Missioni

Con l'art. 20, comma 26, lettera a) della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 è stata abolita per i consiglieri l'indennità di missione. I consiglieri in missione hanno diritto al solo rimborso spese forfetario (la misura è stata adottata nella XIII Legislatura).

Assistenza sanitaria

Non è prevista alcuna forma di assistenza sanitaria.

Assegno di fine mandato

Il consigliere versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari a 627,31 euro. Al termine del suo incarico, il consigliere riceve l'assegno di fine mandato, che è pari, per il quinquennio della legislatura, ad una mensilità per ogni anno di esercizio delle funzioni. (In precedenza erano 12 mensilità per ogni quinquennio).

Assegno vitalizio

Il consigliere versa mensilmente una quota della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 21 marzo 2000. Tale quota che era dell'8,60 per cento (pari a euro 805,21) è stata portata a partire dal 2007 al 15 per cento (pari a 1.404,44 euro).

Il consigliere riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato svolti oltre la prima legislatura.

Il pagamento del vitalizio viene sospeso qualora il consigliere sia rieletto membro del Consiglio regionale, o sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, ovvero sia nominato Assessore regionale, Ministro o Sottosegretario di Stato.

L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità consiliare, a seconda degli anni di mandato.

IMPORTI DELL'ASSEGNO VITALIZIO RIFERITI
PERCENTUALMENTE ALL'INDENNITÀ CONSILIARE

ANNI	% AVD
5	25,00
10	38,00
15	53,00
20	68,00
25	75,50
30 ed oltre	80,00

Gruppi Consiliari

I Gruppi consiliari ricevono dal Consiglio regionale un contributo mensile determinato nella sua quota e nelle modalità di corresponsione dalla legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, successivamente modificata dalle leggi regionali 19/1985, 20/1992, 52/1993 e 37/1995.

Il contributo ai Gruppi consiliari è utilizzato per:

spese per il personale (retribuzioni, contributi previdenziali, compensi a collaboratori esterni);

spese di amministrazione (cancelleria, spese telefoniche, spese postali, altre spese);

spese generali, quali manutenzioni e riparazioni, imposte e tasse, interessi passivi e spese di rappresentanza;

spese per la divulgazione dell'attività del Gruppo, attuata attraverso conferenze stampa, pubblicazioni, siti internet;

spese per attività di studio, quali l'organizzazione di convegni, la promozione di ricerche, consulenze e acquisto di libri, riviste e quotidiani;

rimborso spese ai componenti del Gruppo per viaggi e missioni o attività svolte, anche nei territori di appartenenza dei singoli Consiglieri, per conto del Gruppo;

spese generali per l'acquisto di altri beni o servizi.

I Gruppi consiliari sono tenuti a presentare ogni anno il rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal Consiglio nell'esercizio dell'anno precedente. L'eventuale avanzo finanziario dell'esercizio può essere utilizzato per far fronte alle spese dell'anno successivo.